

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa si rivolge contro la decisione di un suo trasferimento dalla delegazione della Commissione a Luanda alla Direzione generale per lo sviluppo a Bruxelles. Questa decisione sarebbe da collegare con uno stato di malattia motivato dalle circostanze di scontro personale da lui vissute nella sovradetta Delegazione a Luanda.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere:

- la violazione dell'obbligo di motivazione, non potendo considerarsi soddisfacente a questo riguardo il mero riferimento all'interesse del servizio.
- la violazione del principio di buona amministrazione, nonché del dovere di sollecitudine.
- la preterizione del principio di udienza previa dell'interessato, nella misura in cui la decisione impugnata sarebbe stata assunta senza nessuna preventiva informativa all'agente interessato.
- che la decisione oggetto del ricorso fa emergere vari elementi sintomatici di sviamento di potere, poiché dal contesto complessivo della vicenda risulterebbe chiaro come la finalità effettivamente perseguita non fosse quella meramente organizzativa, ma quella di allontanare il ricorrente dall'Angola e delle funzioni lì rivestite.

Ricorso della società Technischen Glaswerke Ilmenau GmbH contro Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 agosto 2002

(Causa T-237/02)

(2002/C 233/61)

(Lingua processuale: il tedesco)

L'8 agosto 2002, la società Technischen Glaswerke Ilmenau GmbH, con sede in Ilmenau (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Schohe e Ch. Arhold, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 28 maggio 2002, relativa alla domanda della ricorrente di accesso ai documenti D(2002) 330168, ad esclusione della parte in cui viene negato l'accesso ai documenti direttamente connessi al procedimento in materia di aiuti riguardanti la Schott attualmente pendente;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, produttrice di un vetro speciale, aveva chiesto, con domanda del 15 aprile 2002, l'accesso ai documenti relativi ad una serie di aiuti ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001⁽¹⁾. Due dei detti procedimenti in materia di aiuti riguardavano la ricorrente medesima quale presunta destinataria di aiuti; gli altri procedimenti riguardavano un'impresa concorrente sul mercato dei vetri speciali, la società Schott Glass. Con il presente ricorso viene ora impugnata la decisione della Commissione 28 maggio 2002 con cui viene negato l'accesso ai documenti relativi ai procedimenti in materia di aiuti riguardanti sia la ricorrente medesima sia la società Schott Glass e già conclusi.

La ricorrente sostiene che la decisione di diniego costituisca manifesta violazione dell'art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001. La ricorrente vanterebbe il diritto all'accesso che non potrebbe incontrare restrizioni ai sensi dell'art. 4 del regolamento. In particolare, la Commissione non avrebbe dimostrato alcun concreto pregiudizio alla tutela dei beni indicati nell'art. 4, n. 2, del regolamento.

Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente invocato la deroga relativa alla tutela degli obiettivi di attività ispettive e di indagine. Richiamandosi all'art. 4, n. 7, del regolamento, la ricorrente sostiene di vantare il diritto quanto meno all'accesso ai documenti dei procedimenti di indagine già conclusi. Inoltre, ben avrebbe potuto la Commissione concedere alla ricorrente l'accesso agli atti di causa depurati da segreti commerciali, consentendo quindi un accesso parziale ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento medesimo.

La Commissione sarebbe infine venuta meno all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 CE, essendosi limitata unicamente a fornire motivazioni generiche.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso del sig. José Barbosa Gonçalves contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 agosto 2002

(Causa T-238/02)

(2002/C 233/62)

(Lingua processuale: il portoghese)

Il 9 agosto 2002, il sig. José Barbosa Gonçalves, residente in Viana do Castelo, rappresentato dall'avv. João Dias Gonçalves,